

**ALLEGATO B**

## STATUTO

## ASSOCIAZIONE

## CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE (CE.S.DO.ME.O.)

## TITOLO I - Disposizioni generali

## Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata CESDOMEO - Centro Studi Documentazione Memoria Orale.

## Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale nel Comune di Giaglione.

## Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

## Art. 4 - Scopo

Il centro ha per scopo la tutela, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale alpino nelle aree di insediamento delle minoranze linguistiche della provincia di Torino, con particolare riguardo alle espressioni orali, alla tutela del contesto ambientale, e allo sviluppo economico sociale e culturale del territorio.

Per il raggiungimento di queste finalità, anche alla luce della legge nazionale 482/99 e della legge regionale 11/2009 e s.m.i. è indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità occitana, francoprovenzale e francofona.

## Art. 5 - Compiti

All'associazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sostenere la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi, il consolidamento ed il rafforzamento dell'identità culturale delle minoranze;
- b) incentivare la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e degli usi e costumi delle minoranze locali attraverso:
  1. tutti i mezzi di informazione e di comunicazione;
  2. la collaborazione con la scuola, di ogni ordine e grado;
  3. l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di studio e di ricerca;
  4. l'istituzione di premi, borse di studio e altre forme incentivanti;
- c) contribuire all'eventuale definizione di regole linguistiche e di grafia atte a favorire l'intercomprensione linguistica;
- d) promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli interpreti e traduttori e per il personale docente preposto all'insegnamento delle lingue occitana, francoprovenzale e francese;
- e) stimolare la raccolta dei toponimi della zona di appartenenza conformi alle tradizioni e usi locali e la promozione dei relativi studi e ricerche;

- f) promuovere la raccolta, la conservazione e la divulgazione di beni, materiali e documentazioni che si riferiscono alla storia, alla lingua, alla cultura, agli usi e costumi locali;
- g) promuovere e sostenere la pubblicazione di studi e ricerche nei settori di cui alla lettera precedente;
- i) partecipare a reti nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- l) contribuire, anche in riferimento alle Dichiarazioni Unesco alla valorizzazione del patrimonio di cultura popolare materiale ed immateriale del territorio.

#### Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili, dal materiale espositivo, da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione in proprietà, in comodato o forme similari;
- quote annuali versate dai soci;
- lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali;
- contributi, sovvenzioni, finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- eventuali altre entrate e acquisizioni;
- proventi netti del proprio patrimonio e attività dell'Associazione;

Inizialmente il patrimonio è costituito dall'insieme di beni già facenti parte del centro precedentemente costituito con intesa tra enti pubblici.

### TITOLO II - Gli Associati

#### Art. 7 - Associati

Possono aderire all'Associazione gli enti pubblici dell'area territoriale delle tre comunità alloglotte galloromanze della provincia di Torino.

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo di cui all'art. 14.

#### Art. 8 - Recesso

Gli Associati che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione con lettera raccomandata entro il 30 giugno dell'anno in cui matura la decisione di recesso. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e non esime dal pagamento delle quote per l'annualità in corso.

### TITOLO III - Organi dell'Associazione

#### Articolo 9 – Gli organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il revisore contabile

### Articolo 10 – L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è costituita dai rappresentanti degli Enti o loro delegati.

Compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nomina del revisore contabile;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale,
- definire il programma annuale delle attività dell'Associazione,
- definire l'eventuale pianta organica dell'associazione,
- definire la costituzione di eventuali Commissioni o gruppi di lavoro tematici,
- apportare eventuali modifiche allo Statuto,
- approvare, anche su proposta del Consiglio Direttivo o degli associati, appositi Regolamenti,
- esaminare e valutare ogni argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'assemblea.

### Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La data e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o altri mezzi idonei (fax, e-mail o sms).

### Articolo 12 - Diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i rappresentanti degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni associato potrà rappresentare altri associati impossibilitati ad essere presenti purché munito di delega scritta, con un massimo di due deleghe per ogni partecipante avente diritto al voto.

### Articolo 13 – Validità Assemblea e deliberazioni

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli aderenti, diretto o per delega.

Non raggiungendosi tale numero, la sessione è rinviata in seconda convocazione. In seconda convocazione, fatte salve le speciali maggioranze previste dal Codice Civile per particolari deliberazioni, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.

La data della seconda convocazione potrà già essere determinata nello stesso avviso della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea elegge al suo interno, con votazione palese, il Presidente che presiede l'Assemblea.

Il verbale dell'assemblea è redatto da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 membri garantendo le rappresentanze delle minoranze linguistiche riconosciute per legge sul territorio provinciale.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In tal caso il presidente uscente è tenuto a convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si occupa dell'attuazione delle scelte assembleari e dell'attuazione delle finalità previste dallo statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa,
- decide sugli investimenti patrimoniali,
- propone l'importo delle quote annue di associazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea. In sede di primo insediamento le quote associative sono così definite: Provincia di Torino € 30.000; Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone € 5.000; Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand € 1.000; Comune di Giaglione mette a disposizione i locali siti al p.t. della sede comunale, le utenze elettriche, telefoniche, riscaldamento, pulizia e connessione internet;
- delibera sull'ammissione degli associati,
- decide, nell'ambito del programma annuale approvato dall'Assemblea, le attività e le iniziative dell'associazione e la collaborazione con terzi,
- approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea
- stabilisce le prestazioni dei servizi agli associati e ai terzi e le relative norme e modalità,
- elegge al suo interno Presidente e Vice Presidente dell'Associazione,
- nomina il direttore e ne stabilisce ruoli e competenze,
- emana i provvedimenti riguardanti l'eventuale personale,
- conferisce e revoca procure,
- nomina l'eventuale personale necessario per lo svolgimento delle attività dell'associazione sulla base delle reali disponibilità di bilancio,
- coordina le eventuali altre commissioni o gruppi di lavoro tematici,
- svolge tutti gli altri compiti non espressamente affidati dal presente statuto all'Assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o i consiglieri lo ritengano necessario.

#### Articolo 16 – Validità sedute Consiglio Direttivo e deliberazioni

Le sedute del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con funzioni consultive, tre rappresentanti individuati tra le associazioni maggiormente rappresentative delle minoranze linguistiche operanti sul territorio.

#### Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### Articolo 18 - Cariche sociali

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. Non sono previste indennità, né gettoni di presenza per le cariche sociali.

#### Articolo 19 – Direttore e personale

Direttore e personale del centro potranno essere messi a disposizione, a comando, dalle strutture degli Associati.

#### Articolo 20 - Revisore contabile

E' nominato annualmente dall'Assemblea ed è rieleggibile.

Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e in dette riunioni deve riferire sul bilancio, sull'andamento finanziario e sui conti consuntivi.

Al revisore contabile spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

#### Art. 21 – Collaborazioni

Il CeSDoMeO può attivare tutte quelle forme di collaborazione che si rendessero necessarie od opportune per il perseguimento delle sue finalità. Per gli aspetti scientifici, in particolare può procedere, nelle forme e nei modi più consoni, ad appositi accordi di collaborazione con le Università, gli Istituti ed Enti di ricerca, pubblici e privati.

Può inoltre favorire la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni operanti, con analoghe finalità, sul territorio di riferimento, nelle maniere e nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più efficaci.

### TITOLO IV - Disposizioni finali

#### Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'assemblea i progetti di bilancio preventivo e definisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 di giugno di ogni anno gli Associati sono tenuti a versare la quota annuale associativa.

**Art. 23 – Controversie.**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione e, nel caso non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo che fungerà da presidente del Collegio arbitrale dai primi due, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

**Art. 24 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Qualora si giungesse allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo la deliberazione dell'Assemblea dei soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art.31 Codice civile.

**Art. 25 – Norma finale**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice civile.